

**A TUTTE LE
IMPRESE ISCRITTE
LORO SEDI**

Seriate, 12 febbraio 2018
Prot. N. 30/2018/GC/ep

Oggetto: ***Accordi Parti sociali:***

- 1) Prevedi**
- 2) Nuovo contributo minimo APE**

1) Prevedi

Le Parti sociali nazionali hanno stipulato due accordi riferiti alla divulgazione a tutti i lavoratori edili, di apposita informativa relativa al contributo contrattuale versato a loro favore nel Fondo Pensione Prevedi.

Il primo accordo del **21 dicembre 2017**, prevede l'indicazione obbligatoria della voce Fondo Prevedi nella busta paga mensile in corrispondenza del contributo a carico del datore di lavoro (compreso quello contrattuale) e la diffusione ai lavoratori dell'informativa sul contributo contrattuale tramite:

- la busta paga del mese di gennaio 2018 (o quella del mese di febbraio, nel caso in cui l'azienda non abbia adempiuto a gennaio 2018) per tutti i lavoratori edili;
- la prima busta paga per tutti i lavoratori edili che verranno assunti successivamente al mese di gennaio 2018;
- la Certificazione Unica a fini fiscali che viene rilasciata ogni anno dal datore di lavoro con riferimento alle retribuzioni erogate nell'anno precedente;
- il contratto di assunzione del lavoratore tramite la trascrizione nel contratto stesso della clausola indicata nell'Accordo del 21 dicembre 2017 e la contestuale consegna al lavoratore dell'informativa allegata allo stesso Accordo.

L'Accordo è stato trasmesso ad Assosoftware che lo ha divulgato a tutte le aziende associate e produttrici di software per le buste paga, per i conseguenti adempimenti.

Il secondo del **30 gennaio 2018** richiama l'informativa che, ai sensi dell'Accordo del 21 dicembre 2017, ogni datore di lavoro deve fornire ai propri dipendenti, al momento dell'assunzione, tramite l'inserimento nel contratto di lavoro della clausola informativa riportata nell'Accordo citato e tramite consegna dell'informativa allegata ad entrambi gli Accordi e prevede;

- la divulgazione, da parte delle Casse Edili a tutte le aziende iscritte, dell'informativa allegata agli Accordi in esame, affinché le aziende possano divulgarla ai propri dipendenti;
- la trasmissione, da parte delle Casse edili al Fondo Prevedi, dei contatti di cellulare e e-mail dei lavoratori e delle aziende iscritte alla Cassa Edile. Con specifico riferimento alle disposizioni in materia di tutela dei dati personali, si ricorda che la trasmissione dei suddetti dati al Fondo pensione nazionale di categoria è prevista dal Codice in materia di protezione dei dati personali - Manuale per le Casse Edili a suo tempo predisposto da CNCE in collaborazione con l'Autorità Garante per la Privacy;
- la collaborazione delle Casse Edili con il Fondo Pensione nella divulgazione, ai lavoratori che ne facciano richiesta, delle comunicazioni informative prodotte dal Fondo secondo le direttive Covip.

In allegato l'Informativa approvata dagli accordi, disponibile anche sul sito www.cassaedilebg.it.

2) Nuovo contributo minimo APE

Il 31 gennaio 2018 le Parti sociali hanno sottoscritto un accordo nazionale con il quale sono stati ridefiniti i parametri per il calcolo per il contributo minimo APE.

Pertanto, a decorrere dalla prossima denuncia mensile, il sistema calcolerà automaticamente il contributo minimo APE come stabilito dal nuovo accordo (soglia minima di 120 ore mensili e contributo minimo di 58,00 euro).

Il contributo minimo non si applicherà nei seguenti casi:

- inizio rapporto di lavoro successivo al giorno 13 del mese;
- termine rapporto di lavoro antecedente il giorno 19 del mese;
- assenza di durata complessiva non inferiore a 60 ore nello stesso mese per:
 - ✓ cassa integrazione;
 - ✓ malattia e infortunio;
 - ✓ ferie e permessi retribuiti (nel limite, rispettivamente, di 160 e 88 ore annue);
 - ✓ ore denunciate ad altre Casse Edili.

A disposizione per ulteriori chiarimenti, cordiali saluti.

IL DIRETTORE
(Dott. Giuseppe Carbone)



Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini
Iscritto all'albo Covip dei fondi pensione con il n.ro 136

INFORMATIVA RELATIVA AL CONTRIBUTO CONTRATTUALE NEL FONDO PENSIONE PREVEDI

Le comunichiamo che, in applicazione dei CCNL Edili-industria, Edili-artigianato e Edili-Aniem-Anier-Confimi, il Suo datore di lavoro sta versando nel Fondo Prevedi un contributo mensile a Suo favore denominato ***“contributo contrattuale”***.

Il ***contributo contrattuale***, versato nel Fondo Prevedi a favore di tutti i lavoratori soggetti ai Contratti di lavoro sopra indicati, è a carico del solo datore di lavoro e determina l'***“iscrizione contrattuale”*** al Fondo medesimo, senza alcun obbligo contributivo a carico del lavoratore.

Prevedi è il Fondo Pensione nazionale integrativo di riferimento per tutti i lavoratori a cui si applicano i Contratti collettivi nazionali di lavoro sopra indicati e ha lo scopo di integrarne la pensione pubblica valorizzando le contribuzioni versate a favore degli stessi.

Il ***contributo contrattuale*** ha un importo mensile che varia a seconda della qualifica e del livello di inquadramento di ogni lavoratore: ulteriori informazioni sulle modalità di determinazione di tale contributo sono disponibili nel documento ***“Guida sul calcolo del contributo contrattuale”*** nella sezione ***“Documentazione - Normativa”*** del sito internet www.prevedi.it.

Ogni lavoratore soggetto ai Contratti di lavoro sopra indicati può decidere liberamente di versare contribuzioni aggiuntive al ***contributo contrattuale*** per alimentare la propria posizione previdenziale integrativa e di modificare o sospendere, successivamente, tali contribuzioni (quelle aggiuntive al ***contributo contrattuale***). Tenga conto che, per effetto dei Contratti di lavoro sopra indicati, se il lavoratore versa nel fondo pensione integrativo l'1% della propria retribuzione mensile (1,1% per il CCNL Edili-Aniem-Anier-Confimi), il datore di lavoro è tenuto ad aggiungere un contributo dello stesso importo. Se lo desidera, inoltre, il lavoratore può versare nel fondo pensione integrativo anche il proprio TFR maturando (anche tale versamento può essere, successivamente, sospeso), oppure può liberamente scegliere di tenerlo in azienda.

Il ***contributo contrattuale*** obbligatorio a carico del datore di lavoro e le ulteriori contribuzioni a carico del lavoratore e del datore di lavoro eventualmente attivate dal lavoratore, sono **fiscalmente deducibili** dal reddito imponibile Irpef del lavoratore stesso nel limite di 5.164,57 euro annui: il modello di **Certificazione Unica**, rilasciato annualmente dal datore di lavoro in vista della dichiarazione annuale dei redditi, riporta, in appositi spazi, le contribuzioni versate alla previdenza complementare tramite il datore di lavoro evidenziando quelle dedotte fiscalmente dal reddito e quelle eventualmente non dedotte.

Sul sito internet www.prevedi.it troverà tutte le informazioni su Prevedi e anche il pulsante ***“Accedi al tuo Fondo Pensione”*** per accedere (previa registrazione nell'apposita area riservata) alla Sua posizione individuale e vedere i contributi versati a Suo favore; nella sezione ***“Chiedi la liquidazione a Prevedi”*** troverà, invece, le informazioni sulle prestazioni erogabili dal fondo pensione ai sensi delle disposizioni normative vigenti.

Per ogni altra informazione La invitiamo a consultare lo **Statuto e la Nota informativa** del Fondo Pensione Prevedi disponibili nel sito web www.prevedi.it o a contattarci ai recapiti sotto indicati (preferibilmente via e-mail).